



REGIONE DEL VENETO

Provincia  
**belluno**  
di  
dolomiti



## COMUNE DI SEDICO

### PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

Ai sensi della L.Q. 447/95 e DGR 4313/93

1<sup>a</sup> STESURA

Aprile 2024

Elaborato

### REGOLAMENTO ATTIVITA' RUMOROSE

Il Tecnico

Dott. Ing. Federico MORETTI

Tecnico Competente in Acustica

n. 847 ENTECA

n. 461 Regione Veneto



Il RUP

Elaborazione

federico moretti

**fm**  
ingegnere

Via Val di Fontana, 13

32036 Sedico (BL)

tel. 0437.87297

p.iva 00978010254

SDI T04ZHR3

mail [tecnico.moretti@gmail.com](mailto:tecnico.moretti@gmail.com)

pec [federico.moretti@ingpec.eu](mailto:federico.moretti@ingpec.eu)

Allegato

**PCCA**  
**02**



## INDICE

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
Art. 2 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO E DEFINIZIONI .....	4
Art. 3 - SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE D'IMPATTO ACUSTICO (DPIA) E VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (VIA) .....	5
Art. 4 - NORME PROCEDIMENTALI .....	6
Art. 5 - VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO .....	6
Art. 6 - NULLA OSTA ACUSTICO .....	8
Art. 7 - DISCIPLINA GENERALE .....	8
Art. 8 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI .....	8
Art. 9 - SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE .....	9
Art. 10 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	9
Art. 11 - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ .....	9
Art. 12 - DOCUMENTAZIONE.....	9
ART. 13 - PRESCRIZIONI GENERALI DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO 10	
Art. 14 - FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	11
Art. 15 - DEFINIZIONI .....	11
ART. 16 DISCIPLINA DEI CONTROLLI .....	13
Art. 17- CAMPO DI APPLICAZIONE.....	14
Art. 18 - DEROGHE CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI .....	15
ART. 19 - EMERGENZE.....	16
ART. 20 - VEICOLI A MOTORE.....	16
ART. 21 - DISPOSITIVI ACUSTICI ESTERNI AI VEICOLI .....	16
ART. 22 - PISTE MOTORISTICHE .....	17
Art. 23 - ALTOPARLANTI.....	17
ART. 24 - MACCHINE DA GIARDINO .....	17
Art. 25 - MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE E SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI .....	18
ART. 26 ATTIVITÀ RUMOROSE PRESSO LUOGHI DI CULTO .....	18
Art. 27 - ATTIVITÀ AGRICOLE .....	19
Art. 28 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO .....	19
Art. 29 - AUTOLAVAGGI .....	19
Art. 30 - ATTIVITÀ CON FUNZIONAMENTO NOTTURNO.....	20
Art. 31 - POLIGONI DI TIRO.....	20
Art. 32 - MISURAZIONI E CONTROLLI .....	21
Art. 33 - ORDINANZE.....	21
Art. 34 - SISTEMA SANZIONATORIO .....	21
Art. 35 - ESPOSTI.....	22
Art. 36 - ABROGAZIONI .....	22
Art. 37 - DOCUMENTAZIONE .....	22

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento attua a livello comunale le disposizioni in materia di inquinamento acustico, così come prescritto dalle norme vigenti
2. Ai fini del presente regolamento, se non diversamente specificato, valgono le definizioni indicate dalla Legge 26/10/1995 n. 447, dai relativi decreti attuativi e dalle Linee Guida A.R.P.A.V. (B.U.R.V. 07/11/2008 n. 92), e seguenti integrazioni e/o modificazioni.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina i rumori generati da impianti elettroacustici delle attività di protezione civile ed ordine pubblico, dai singoli veicoli o da attività o mezzi militari, da infrasuoni ed ultrasuoni, nei luoghi di lavoro, ai quali si applica la disciplina specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, i comportamenti rumorosi in luoghi privati diversi dai circoli privati, quando non attengono alla sfera pubblicistica, causati ad esempio da strepiti di animali, radio e TV, l'utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili, imprevedibili ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e per gli aspetti relativi alla normale tollerabilità di cui all'art. 844 del Codice Civile.
4. Sono escluse, altresì, le attività rumorose insistenti nell'ambito di un condominio, quali i servizi e gli impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso, dove prevalga la disciplina privatistica o i regolamenti condominiali e non si rilevi la sussistenza dei rapporti di natura pubblica, nonché tutti i casi in cui sono applicabili le norme, più restrittive, contenute negli stessi regolamenti. Si rileva che la normativa sull'inquinamento acustico concerne esclusivamente il profilo pubblicistico della tutela, quello cioè che la pubblica amministrazione deve apprestare in via generale a presidio dell'incolumità psicofisica della collettività. In tale ambito gli eventuali interessi particolari dei cittadini trovano tutela solo indirettamente e nella misura in cui essi coincidono, in tutto od in parte, con l'interesse pubblico anzidetto.
5. Come indicato dall'art.2 della L.R. 10 maggio 1999 n. 21, la tutela dall'inquinamento acustico esterno si esercita su tutto il territorio, fatta eccezione per le aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.

### **Art. 2 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO E DEFINIZIONI**

1. Il Comune di Sedico è dotato del Piano Comunale di Classificazione Acustica, che prevede la suddivisione del territorio comunale in zone acusticamente omogenee.

2. Per ciascuna zona sono stabiliti valori limite di emissione, valori limite assoluti di immissione, valori limite differenziali di immissione, valori di attenzione e valori di qualità, così come previsti dal DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
3. Si definisce periodo di osservazione diurno la fascia oraria compresa dalle ore 6.00 alle ore 22.00; si definisce periodo di osservazione notturno la fascia oraria compresa dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
4. Si definisce valore limite di emissione il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
5. Si definisce valore limite assoluto di immissione il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori.
6. Si definisce valore limite differenziale di immissione la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva).
7. Si definisce valore di attenzione il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
8. Si definisce valore di qualità il valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.
9. Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale, per "disturbo" deve intendersi il fenomeno correlato alla immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare turbamento al riposo e alle attività umane – cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute - nonché turbamento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (L. 26 ottobre 1995, n. 447).

## **TITOLO II**

### **DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E PROCEDIMENTI**

#### **Art. 3 - SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE D'IMPATTO ACUSTICO (DPIA) E VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (VIA)**

1. Sono tenuti a presentare all'ufficio comunale competente la documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) redatta da un tecnico competente in acustica

secondo le linee guida Regionali predisposte da A.R.P.A.V., i seguenti soggetti: i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica, ed il potenziamento delle opere elencate all'art. 8 commi 2, 4 e 6 della Legge 26/10/1995 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni, come indicato all'art. 1 dell'allegato "Definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia di impatto acustico" alla delibera del Direttore Generale di A.R.P.A.V. 29/01/2008 n. 3, pubblicata sul B.U.R.V. 07/11/2008 n. 92 e successive modifiche ed integrazioni".

Ai sensi di quanto previsto dalla citata delibera del Direttore Generale di A.R.P.A.V. 29/01/2008 n. 3, scopo della DPIA (documentazione previsionale di impatto acustico) è dimostrare la compatibilità della nuova opera/attività rispetto alla normativa acustica vigente; qualora la DPIA dimostri un potenziale non rispetto dei limiti, ciò costituisce elemento ostativo al rilascio dell'Autorizzazione.

2. Le attività di cui al comma precedente, esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, nel caso di motivate e giustificate segnalazioni di disturbo, sono tenute a presentare la Valutazione di Impatto Acustico (VIA) . Scopo della VIA (valutazione di impatto acustico) è effettuare specifiche valutazioni (anche al di fuori del campo di applicazione dell'articolo 8 della Legge n. 447/95) sulle sorgenti - già esistenti - le cui emissioni concorrono al raggiungimento della rumorosità che caratterizza il territorio indagato, contestualmente alla verifica dei livelli di rumorosità che caratterizzano un'area.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. 19/10/2011 n. 227 è facoltà delle imprese rientranti tra le categorie di cui all'art. 2 del D.M. 18/04/2005, ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal gestore, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore dettati dalla vigente zonizzazione acustica comunale; in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza.

#### **Art. 4 - NORME PROCEDIMENTALI**

1. Alle istanze tese ad ottenere Autorizzazioni, pareri, nulla osta, previste dal presente regolamento si applicano le discipline procedurali della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) e, nel caso di attività produttive, al D.P.R. 07/09/2010 n. 160 (Regolamento Sportello Unico Attività Produttive).

#### **Art. 5 - VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO**

1. Per valutazione di clima acustico si intende un'attività volta ad individuare il livello, nonché le caratteristiche, della rumorosità prodotta dall'insieme delle sorgenti sonore presenti in una determinata area all'interno della quale sarà collocato un ricettore sensibile, al fine di verificarne la compatibilità acustica.
2. Sono tenuti a presentare la documentazione di clima acustico, secondo le modalità ed i criteri riportati nelle linee guida regionali predisposte da A.R.P.A.V., i soggetti interessati alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
  - a) scuole, asili nido ed altre attività similari;
  - b) ospedali;
  - c) case di cura e di riposo;
  - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della Legge 26/10/1995 n. 447;
  - f) ogni altro caso indicato dalle linee guida regionali.
3. La "prossimità", per le tipologie di insediamenti di cui al precedente comma 2, lettera e), va intesa come intervento ricadente:
  - a) nelle fasce di pertinenza acustica definite dal D.P.R. 30/03/2004 n. 142 per le infrastrutture stradali;
  - b) nelle fasce di pertinenza acustica definite dal D.P.R. 18/11/1998 n. 459 per le infrastrutture ferroviarie;
  - c) nelle zone A, B e C definite dal D.M. 31/10/1997 per le infrastrutture aeroportuali;
  - d) nel raggio di 75 m da pubblici esercizi e circoli privati ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, strutture sportive o ricreative e da attività ricadenti in classe V e nel raggio di 150 m da discoteche, strutture commerciali polifunzionali e da attività ricadenti in classe VI.

## **Art. 6 - NULLA OSTA ACUSTICO**

1. Nel caso in cui si preveda che le attività possano produrre valori acustici superiori a quelli previsti dalla normativa in relazione alla classificazione approvata dal PCCA, deve essere richiesto al Comune apposito nulla osta (art. 8 comma 6 della L. 447/95 e s.m.i.).
2. La domanda di nulla osta dovrà essere corredata dalla DPIA, contenente le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti in modo da rispettare i limiti previsti.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il Comune può richiedere integrazioni e specifiche, che dovranno essere consegnate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta pena l'archiviazione della pratica.
4. Il Comune può chiedere il parere dell'ARPAV sulla documentazione presentata; eventuali costi del parere saranno a carico del titolare dell'attività.
5. Le nuove attività potranno essere avviate solo ad avvenuta realizzazione degli apprestamenti che garantiscono il rispetto dei limiti.

## **TITOLO III - ATTIVITÀ RUMOROSE STABILI**

### **CAPO I - NORME GENERALI**

#### **Art. 7 - DISCIPLINA GENERALE**

1. Le attività a carattere permanente devono rispettare i limiti indicati nel vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica e, nei casi previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997, i limiti differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi.
2. Le attività stabili sono realizzabili previa elaborazione di un progetto che assicuri la loro insediabilità nel contesto specifico, nel rispetto della normativa vigente in materia acustica.

#### **Art. 8 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI**

1. I controlli fonometrici, circoscritti alle attività connesse ad esigenze produttive, commerciali e professionali, volti alla verifica del rispetto dei valori limite previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico sono, affidati ad ARPAV, e agli altri soggetti eventualmente previsti dalla legislazione nazionale e/o regionale.
2. Il controllo del rispetto degli orari o di prescrizioni generali, di natura non tecnica, indicate nel presente titolo o da provvedimenti conseguenti è di competenza del Corpo di Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia.



## **Art. 9 - SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

1. Le imprese in occasione di interventi edilizi, strutturali o di avvio o modifica attività, presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia acustica al SUAP.

## **CAPO II - PUBBLICI ESERCIZI, DISCOTECHE, CIRCOLI PRIVATI E ALTRI LUOGHI DI RITROVO NON TEMPORANEI**

### **Art. 10 - CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Capo si applica a tutte le strutture fisse, in particolare ai pubblici esercizi, circoli privati o ricreativi e altri luoghi di ritrovo aperti o chiusi assimilabili, quali strutture destinate allo sport, al tempo libero e spettacolo, discoteche, esercizi con somministrazione non assistita, esercizi commerciali e artigianali, sale giochi, sale dedicate (VLT) e Bingo e assimilabili, con esclusione di quelle definite come attività temporanee dal successivo art. 15.

### **Art. 11 - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. Le attività disciplinate dal presente Capo sono definite come segue:
  - a) attività a bassa rumorosità quali:
    - quelle previste dall'art. 4, comma 1 del D.P.R. 19/10/2011 n. 227 ed indicate nell'allegato B del decreto stesso;
    - attività con diffusione sonora di sottofondo fino alle ore 24.00, la cui rumorosità non sia avvertibile all'esterno dell'attività stessa e/o nelle adiacenti abitazioni. Per la musica di sottofondo deve intendersi quella avente valori di emissione moderati e tali da non sovrastare il normale parlare degli avventori. I diffusori acustici e gli amplificatori dovranno essere posizionati in modo tale da non permettere la percezione dei suoni all'esterno dei locali e/o presso le abitazioni adiacenti.
  - b) attività diverse da quelle indicate alla lettera a) del presente articolo (ad esempio, discoteche, pubblici esercizi con musica diversa da quella di sottofondo o con diffusori esterni e/o filodiffusione ecc.).

### **Art. 12 - DOCUMENTAZIONE**

1. Le nuove attività indicate all'art. 11, comma 1, lettera a) si intendono tacitamente assentite senza alcuna altra formalità preventiva rispetto a quanto richiesto dal D.P.R. 19/10/2011 n. 227;
2. Le nuove attività di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) sono soggette alla presentazione della documentazione previsionale d'impatto acustico (DPIA), redatta da un tecnico competente in acustica in occasione della loro realizzazione, modifica o potenziamento, nonché in occasione di ampliamento dell'orario, ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni. In alternativa, il rispetto dei limiti può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art 8, comma 5 della legge 26 ottobre 1995, n 447, qualora trattasi di imprese rientranti tra le categorie di cui all'art. 2 del D.M. 18/04/2005 e siano rispettate le condizioni stabilite dall'art. 4, comma 2 del D.P.R. 19/10/2011 n. 227;
3. Copia della D.P.I.A. e relativo nulla osta, ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dovranno essere conservati presso i locali delle attività disciplinate dal presente Capo.
4. Nei casi di cambio di ragione sociale, subingresso, e qualsiasi altra variazione che non comporti la modifica degli impianti in uso o degli orari di utilizzo degli stessi, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., sottoscritta dal gestore (titolare, procuratore/preposto, legale rappresentante) dell'attività, da allegare alla comunicazione da presentare allo sportello comunale competente e che dovrà essere conservata presso il locale ed esibita su richiesta delle autorità di controllo.

## **ART. 13 - PRESCRIZIONI GENERALI DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

1. In caso di accertamento di violazioni per superamento dei limiti acustici, o inottemperanza alle prescrizioni delle autorizzazioni o assenza delle stesse, il responsabile dell'ufficio competente prescrive, con provvedimento motivato, le misure necessarie per eliminare le violazioni riscontrate ed i termini per adempiere. È fatta salva la possibilità per il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti di fatto e diritto di cui all'art. 9 della Legge 26/10/1995 n. 447, di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento del rumore, compresa l'inibizione, anche in forma coattiva, dell'utilizzo delle fonti di emissione rumorosa.
2. I gestori (titolari, procuratori/preposti, legali rappresentanti) di esercizi di somministrazione di cui alla Legge Regionale 21/09/2007 n. 29 (bar, birreria, trattoria ecc.), sale giochi e similari, piani bar, discoteche, teatri e circoli privati, esercizi con somministrazione non assistita, esercizi commerciali e artigianali, scuole di musica, sale prove ballo, attività ginnica con musica e qualsiasi assemblea o raduno di persone

organizzate, devono adottare accorgimenti atti a garantire il rispetto della civile convivenza quali:

- a) idonee misure per impedire che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore installate o comunque derivanti dall'esercizio dell'attività all'interno dei locali non costituisca fonte di inquinamento acustico;
  - b) assicurare un'adeguata sorveglianza, all'interno dell'esercizio e nelle immediate pertinenze dello stesso mediante personale incaricato e/o qualificato secondo la vigente normativa, volto a garantire il normale andamento dell'attività nonché a prevenire eventuali situazioni di disturbo determinate dai frequentatori, e richiedendo, ove necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine.
3. I festeggiamenti della notte di Capodanno con musica elettro amplificata, per le attività di cui all'art. 10 sono ammessi fino alle ore 03.00 nel rispetto dell'ordine e della tranquillità pubblica; la rumorosità non dovrà comunque essere avvertibile nelle adiacenti abitazioni.

## **TITOLO IV - ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO**

### **CAPO I - NORME GENERALI**

#### **Art. 14 - FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente titolo disciplina, a livello amministrativo locale, le modalità autorizzative, anche in deroga ai valori limite di immissione ( ex art. 2, co. 3, L.447/1995), per le attività rumorose a carattere temporaneo;
2. Il presente titolo si applica a tutte le attività di cantiere e a tutte le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che prevedono l'utilizzo di sorgenti sonore (macchinari, impianti o strumenti) che superano i limiti acustici stabiliti dalla normativa vigente (DPCM 14/11/1997, Piano Comunale di Classificazione Acustica) e hanno una durata limitata nel tempo, non sono stabili, durature o definitive, ma sono provvisorie.

#### **Art. 15 - DEFINIZIONI**

1. *Manifestazioni temporanee.* Sono da considerarsi manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico le manifestazioni (i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, i festival, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive ecc.) che si svolgano in ambiente aperto o in strutture temporanee o in strutture comunali, che prevedano l'utilizzo di sorgenti sonore. Sono comprese anche le attività rumorose a carattere temporaneo esercitate presso pubblici

esercizi, circoli privati a supporto dell'attività principale (serate musicali, piano bar, intrattenimento vocale, uso di apparecchi radiotelevisivi ecc..)

2. *Soggetto organizzatore*: è il soggetto responsabile dello svolgimento ed esito dell'attività rumorosa temporanea. Può essere: il committente (persona fisica o legale rappresentante, in caso di società) o un suo delegato/incaricato/designato (persona fisica o legale rappresentante, in caso di società) cioè colui che organizza, in proprio o per conto terzi, una delle attività temporanee ovvero mobili sopra definite (in termini di uomini, mezzi e procedure).
3. *Responsabile delle emissioni acustiche*: è colui al quale il soggetto organizzatore può attribuire i seguenti compiti:
  - a) adottare tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali finalizzati al rispetto dei limiti autorizzati, comprese le eventuali misure fonometriche di autocontrollo;
  - b) formare i lavoratori (propri o di altre ditte), informare i frequentatori/utilizzatori e la popolazione residente nei luoghi potenzialmente disturbati dall'attività in parola (ricettori limitrofi).
4. *Gestione oculata delle attività rumorose temporanee*: è quella attuata dal soggetto organizzatore per minimizzare l'esposizione della popolazione al rumore. È di fondamentale importanza, contribuisce in modo sostanziale a prevenire o sciogliere eventuali forme di protesta generalizzata, evitando, per quanto possibile, le questioni e le conseguenti liti con il vicinato. Comprende anche l'attività di informazione nei confronti dei soggetti più disturbati dalle attività rumorose temporanee. Il soggetto organizzatore adotta tutti i provvedimenti di natura tecnica, costruttiva e gestionale di sua spettanza, tenendo presente che i soggetti disturbati sono tutelati non solo a livello amministrativo (es. L. 447/95, il presente regolamento, ecc.) ma anche da altre fattispecie normative (es. art. 844 c.c., art. 659 c.p., ecc.).
5. *Valutazione Previsionale di impatto acustico*: stima il rumore che produrrà l'attività rumorosa temporanea (cantiere/manifestazione/altre fattispecie) nel luogo ove si origina e presso i soggetti più disturbati. Indica i possibili rimedi per minimizzare l'esposizione al rumore della popolazione interessata. Per le attività di poca entità (in termini di durata, orario, impatto, ecc.), tale valutazione potrà essere semplificata e compilata in modo sommario, mai banalizzata.
6. *Tecnico competente in acustica (TCA)*: è lo specialista ex art. 2, co. 6 e 7, L. 447/95, incaricato dal soggetto organizzatore.
7. *Cronoprogramma rumore*: è un documento che rappresenta la collocazione temporale delle principali fasi rumorose di realizzazione di un progetto (in termine di durata, data inizio/fine, sovrapposizione/contemporaneità, ecc.). È indispensabile per il coordinamento e la collaborazione sinergica tra i diversi attori, ai fini della minimizzazione dell'esposizione al rumore. Per le attività di poca entità (in termini di

durata, impatto, ecc.), tale cronoprogramma potrà essere compilato in modo sommario e semplificato, mai banalizzato.

8. *Progetto di minimizzazione dell'impatto acustico*: è firmato dal progettista incaricato e dal soggetto organizzatore ed è costituito almeno dai seguenti documenti:
- Relazione esplicativa del progetto dalla quale dovranno risultare i motivi della proposta e la descrizione dei principali provvedimenti di natura tecnica, costruttiva e gestionale di minimizzazione dell'esposizione al rumore del vicinato, degli utenti e dei lavoratori. Gli interventi prioritari saranno attuati sulla sorgente (es. macchinari super silenziati, limitatori di potenza, frazionamento delle sorgenti sonore, ecc.); quindi sulla propagazione del rumore (es. barriere acustiche); infine sul ricettore (es. concertazione e condivisione col soggetto disturbato delle misure più opportune a rimedio del disagio lamentato - es. otoprotettori, opere provvisorie, delocalizzazione temporanea del soggetto disturbato, ecc.);
  - Planimetrie e disegni adeguati alla tipologia dell'attività e al bisogno (comunque in scala non minore di 1:5.000, per es.: estratto da CTR 1:5.000, estratto catastale 1:2.000, planimetrie generali 1:500, stato di fatto e di progetto, ecc.). Per le attività di poca entità (in termini di durata, orario, impatto, ecc.), tale progetto potrà essere compilato in modo sommario e semplificato, mai banalizzato.
9. *Denuncia attività rumorosa temporanea*: l'attività e le eventuali varianti devono essere denunciate dal soggetto organizzatore, prima del loro inizio, al Protocollo del Comune che provvede a trasmettere i documenti all'Ufficio competente, per il deposito e gli eventuali controlli, ed agli altri Settori competenti in relazione all'attività denunciata.
- Manifestazioni tipo A: nella denuncia, devono essere indicati i nomi e recapiti del committente, del soggetto organizzatore ed eventuale soggetto responsabile delle emissioni acustiche, il luogo e l'orario di svolgimento della manifestazione, allegando copia del cartello della manifestazione riportante sul retro il cronoprogramma rumore;
  - Attività rumorose temporanee di tipo B e C : nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti di committente, progettista, TCA, direttore lavori, soggetto organizzatore ed eventuale soggetto responsabile delle emissioni acustiche, il luogo e l'orario di svolgimento dell'attività, allegando i seguenti documenti:
    - copia del cartello dell'attività rumorosa temporanea;
    - cronoprogramma rumore;
    - valutazione previsionale di impatto acustico, a firma TCA;
    - progetto di minimizzazione dell'impatto acustico firmato dal progettista incaricato e dal soggetto organizzatore.

## **ART. 16 DISCIPLINA DEI CONTROLLI**

1. I controlli fonometrici, volti alla verifica del rispetto dei valori limite indicati nell'autorizzazione in deroga sono affidati ad ARPAV, e agli altri soggetti eventualmente previsti dalla legislazione nazionale e/o regionale;
2. Il controllo del rispetto degli orari o di prescrizioni generali, di natura non tecnica acustica, indicate nel presente titolo o da provvedimenti conseguenti è di competenza del Corpo di Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia.
3. L'ufficio competente, in sede di rilascio dell'autorizzazione in deroga, può prevedere, a seguito di puntuale e circostanziata istruttoria, l'effettuazione di misure da parte di un tecnico competente in acustica, con oneri a carico del richiedente, sia in fase di taratura degli impianti, sia nel corso della manifestazione.

## **CAPO II - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE, CONCERTI ED ASSIMILABILI**

Per la disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo si rimanda al regolamento delle Manifestazioni Rumorose a carattere temporaneo approvato con D.C.C. n. 260 del 15/05/2009 entrato in vigore il 06/06/2009.

## **CAPO III - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI**

### **Art. 17- CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Capo si applica alle attività operative e di gestione dei cantieri temporanei e comunque ai lavori che possono provocare disturbo alla quiete degli abitanti nelle zone limitrofe al cantiere, per contenere o minimizzare l'impatto acustico dovuto all'esecuzione dei lavori con macchinari o attrezzature particolarmente rumorose nei quali vengano superati per ciascuna zona acustica di cui al PCCA i valori limite così come previsti dal DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
2. I cantieri sono classificati:
  - o di iniziativa privata: ai sensi dall'art. 3 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 o del vigente Codice della Strada;
  - o di iniziativa pubblica o di pubblica utilità, sia di tipo edile che stradale, quando rientrano tra le opere che la normativa vigente classifica come pubbliche.
3. Tutte le attrezzature utilizzate nell'ambito dei cantieri edili, stradali e similari dovranno essere conformi al D.Lgs. 04/09/2002 n. 262 (Attuazione della direttiva 2000/14/CE

concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto). In ogni caso dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per contenere il livello di rumore connesso con il loro uso (ad es. carter, appropriati posizionamenti nel cantiere, ecc.).

4. I macchinari dovranno essere provvisti di certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.
5. 5 Relativamente ai cantieri di iniziativa pubblica o di pubblica utilità di cui al comma 2, lettera b) sono ammesse deroghe anche per il periodo notturno, previa presentazione di istanza motivata, nella quale vengono specificati orari, giorni di svolgimento dell'attività rumorosa ed area interessata dai lavori, allegando una planimetria in scala adeguata.

## **Art. 18 – DEROGHE CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI**

1. I limiti acustici assoluti da non superare relativamente alle attività di cui all'articolo 23, comma 1 e 2, ad esclusione del traffico veicolare, sono:
  - zone classe I: 65 dB(A);
  - zone classe II – III – IV – V: 70 dB(A);
  - zone classe VI: 75 dB(A).
2. Tali limiti si intendono riferiti alla facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività di cantiere di cui all'art. 23. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 70 dB(A). I limiti di cui sopra si intendono di livello equivalente, Leq, riferito a 30 minuti, misurato secondo la metodologia prevista dal D.M. 16/03/1998. Non si applicano i limiti differenziali.
3. Nei cantieri edili, mobili e di genio civile i lavori rumorosi sono consentiti dal lunedì al venerdì, dalle 8,00 alle 19,00, il periodo di interruzione pomeridiana dal 1 giugno – 31 agosto si prevede dalle ore 13.00 alle 15.00 e nel restante periodo dell'anno dalle 12.00 alle 13.00; il sabato mattina dalle ore 8,00 alle ore 12,30.
4. I cantieri che rispettano i limiti e gli orari sopra indicati non necessitano di autorizzazione espressa ai fini acustici. Il soggetto responsabile dei lavori, dichiara il rispetto dei commi precedenti e del successivo comma 7 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
5. Limiti massimi di immissioni sonore ulteriormente permissivi e/o deroghe agli orari previsti potranno essere concessi dal Comune per periodi limitati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995. Tali limiti non potranno comunque superare il valore di 85 dB(A). Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 4, del D.M. 14 novembre 1997.
6. Per l'ottenimento di tali deroghe la ditta richiedente dovrà allegare alla domanda presentata al SUAP un programma di massima in cui risulti giornalmente la fascia oraria

in cui verranno utilizzate le attrezzature particolarmente rumorose e una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico a firma di un TCA, tale valutazione potrà essere semplificata e compilata in modo sommario, mai banalizzata. La ditta deve comunque adottare le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

7. A cura del richiedente dovranno essere avvertiti i recettori più disturbati dall'attività del cantiere mediante avvisi e/o l'apposizione di cartelli ben visibili sulla recinzione del cantiere, con l'indicazione dei giorni in cui saranno effettuate le lavorazioni più rumorose ed i rispettivi orari, al fine di informare preventivamente del disagio temporaneamente arrecato.

## **ART. 19 - EMERGENZE**

1. Al fine del ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche, condotte fognarie, acquedottistiche, del gas, ecc.), o in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, si intendono tacitamente derogati gli orari e gli adempimenti di cui agli articoli precedenti, a condizione che si provveda comunque ad avvertire l'ufficio comunale competente, anche tramite pec o fax, i recettori più disturbati mediante avvisi e/o l'apposizione di cartelli ben visibili sulla recinzione del cantiere, con l'indicazione dei giorni in cui saranno effettuate le lavorazioni più rumorose ed i rispettivi orari, al fine di informare preventivamente del disagio temporaneamente arrecato.

## **CAPO IV - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE**

### **ART. 20 - VEICOLI A MOTORE**

1. Ai fini del contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare valgono, per ciò che concerne la manutenzione e la conduzione dei veicoli a motore, le indicazioni, le prescrizioni e le sanzioni previste dal "Nuovo Codice della Strada" (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni).
2. Sono inoltre previsti i seguenti divieti:
  - fermo restando quanto già previsto dal Codice della Strada è vietato tenere il motore acceso durante la sosta, la fermata e le operazioni di carico-scarico;
  - è vietato eseguire operazioni di carico e scarico senza adottare misure atte a ridurre la rumorosità, dalle ore 22.00 alle ore 06.30;
  - è vietato trasportare materiale potenzialmente rumoroso, senza adottare opportune cautele e/o accorgimenti in merito.

### **ART. 21 - DISPOSITIVI ACUSTICI ESTERNI AI VEICOLI**



1. Fatto salvo quanto prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli, sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale, ancorché intermittente, non deve comunque superare la durata complessiva di tre minuti primi.
2. Il veicolo potrà essere rimosso dagli organi di Polizia Stradale, con spese a carico del proprietario, in caso di accertata violazione dei limiti di tempo qualora il rumore sia tale da creare immissioni moleste all'interno delle abitazioni o presso altri recettori sensibili. Si applicano in tali casi le norme del Codice della strada che disciplinano la rimozione ed il pagamento delle spese.

## **ART. 22 - PISTE MOTORISTICHE**

1. Le attività o manifestazioni motoristiche sportive diverse da quelle di cui all'art. 3, comma 5 del D.P.R. 03/04/2001 n. 304, devono essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le ore 09.00 e le ore 18.30, prevedendo la sospensione dalle ore 12.30 alle ore 15.00.
2. In merito alle procedure di richiesta di deroga previste dal D.P.R. 03/04/2001 n. 304 devono essere seguite le modalità indicate dal presente regolamento. Il Comune, prima di concedere la deroga, acquisisce il nulla osta dei comuni contigui eventualmente interessati dal superamento dei valori limite di cui all'art. 3 del D.P.R. 03/04/2001 n. 304. A tale scopo, nella relazione tecnica allegata alla richiesta di deroga devono essere indicate le aree nelle quali è previsto il superamento dei valori limite ed i relativi comuni di appartenenza.

## **Art. 23 – ALTOPARLANTI**

1. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Codice della Strada, utilizzati comunque a volume moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica, è consentito nei giorni feriali entro i limiti del seguente orario: da maggio ad ottobre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00; da novembre ad aprile dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. L'uso degli stessi è vietato in prossimità di scuole, case di cura ed ospedali; la tonalità deve essere particolarmente moderata e tale da non essere percepita da una distanza superiore di 50 metri.

## **ART. 24 - MACCHINE DA GIARDINO**

1. Per le attività inerenti la gestione di giardini/parchi/spazi verdi, ai sensi della L.R. 10 maggio 1999 n.21, è consentito l'utilizzo di macchine/impianti specifici in orari

ricompresi tra le ore 8.00 e le ore 12.30 e le ore 15.00 e le ore 19.30 per tutti i giorni dell'anno.

2. Le macchine/impianti in uso dovranno rispettare le direttive comunitarie, così come recepite dalla normativa nazionale, in maniera tale da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.
3. Per quanto riguarda le aree verdi adiacenti agli edifici scolastici, l'orario consentito è solo quello al di fuori dell'ordinaria attività scolastica.

## **Art. 25 - MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE E SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI**

1. L'uso di macchine ed attrezzature rumorose per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche è consentito nei giorni feriali con i seguenti orari: dalle ore 06.00 alle ore 19.30
2. Le attività di spazzamento e lavaggio strade, di raccolta e compattamento dei rifiuti svolti per il servizio di pubblica utilità effettuate mediante l'utilizzo di macchinari e altre attrezzature non sono soggetti a limiti di orario e a quanto previsto al precedente articolo.
3. Le attività indicate ai commi 1 e 2 non sono tenute al rispetto del limite d'immissione differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 a condizione che:
  - siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica delle attività;
  - siano limitati i percorsi in retromarcia dei veicoli con conseguente limitazione del segnalatore acustico di retromarcia.

## **ART. 26 ATTIVITÀ RUMOROSE PRESSO LUOGHI DI CULTO**

1. E' sempre ammesso l'utilizzo di campane od orologi campanari o altri apparecchi di diffusione del suono collocati presso luoghi di culto utilizzati per scopi liturgici o connessi all'esercizio del culto o dell'uso religioso, secondo quanto stabilito dalle disposizioni concernenti le confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato. Le attività di cui al presente comma non dovranno essere autorizzate in deroga.
2. L'utilizzo delle campane in contesti diversi da quelli indicati nel comma 1, quali attività di dimostrazione, insegnamento e addestramento per gruppi e/o associazioni per la loro formazione, costituisce un'attività che viene ricompresa nelle manifestazioni temporanee di cui al Capo II, del presente Regolamento.

## **Art. 27 - ATTIVITÀ AGRICOLE**

3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 della L.R. 10/05/1999 n. 21 e s.m.i, l'esercizio di attività rumorose nell'ambito di attività agricole (quali i cannoncini antistorno e/o antigrandine) che comportino emissioni rumorose potenzialmente idonee a molestare i residenti, dovranno essere svolte adottando tutti gli accorgimenti idonei a contenere il disagio:
- posizionamento del sistema di dissuasione il più lontano possibile dalle abitazioni, comunque a distanza non inferiore a 100 m e con la bocca da sparo non orientata verso i recettori;
  - evitare la possibilità di manomissioni da parte di terzi;
  - essere svolte solo nella fascia oraria tra le ore 07.30 e le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 19.30;
  - cadenza sparo non inferiore agli 8 minuti.
2. In casi particolari l'ufficio comunale competente potrà impartire prescrizioni finalizzate a limitare l'inquinamento acustico. Per determinate attività rumorose il Sindaco potrà disciplinare, con apposita ordinanza, le fasce orarie entro cui le stesse potranno essere svolte.

## **Art. 28 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO**

1. I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti e similari devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora complessiva ad un massimo di 10 minuti primi.
2. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

## **Art. 29 - AUTOLAVAGGI**

1. I sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico che comportano l'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, e similari) è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 22.00, nei giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, comunque nel rispetto dei limiti di legge.
2. Eventuali deroghe al comma 1 potranno essere concesse solo previa presentazione di apposita istanza motivata all'ufficio comunale competente che valuterà le motivazioni del singolo caso.

## **Art. 30 - ATTIVITÀ CON FUNZIONAMENTO NOTTURNO**

1. 1. Le attività (nuove, trasferimenti) non comprese nel titolo III del presente regolamento e non ricadenti nelle categorie di cui all'allegato B del D.P.R. 19/10/2011 n. 227 con funzionamento continuativo anche nel periodo notturno, dalle ore 22.00 alle ore 06.00, sono consentite, compatibilmente con i limiti di zona previsti dal PCCA, nei seguenti casi:

- ubicate in aree acusticamente ricadenti in classe VI;
- in altre zone industriali D ed assimilate;
- qualora ammesse esplicitamente dagli strumenti urbanistici in altre Z.T.O., da accordi di programma, da SUAP, da normative statali e/o regionali, ;
- presso locali che confinino con unità abitative, solo previo rilascio del nulla osta dell'ufficio comunale competente a seguito di presentazione di idonea documentazione previsionale di impatto acustico, ad esclusione del caso in cui l'unità abitativa sia ad uso esclusivo del titolare o di dipendenti dell'attività medesima.

## **Art. 31 - POLIGONI DI TIRO**

1. Le attività che comportano emissioni sonore connesse all'attività dei poligoni di tiro sono da considerarsi già autorizzate in deroga ai limiti disposti dal D.P.C.M. 14/11/1997, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- siano effettuate dalle ore 08.30 alle ore 18.30;
- si provveda ad impedire che il rumore provocato dagli spari, in prossimità delle aree con presenza di pubblico, non superi il valore di livello equivalente di 95 dB(A);
- presso le abitazioni più prossime il livello di immissione non superi 65 dB(A) di Leq;
- le manifestazioni non dovranno essere svolte per più di 15 giorni all'anno nel medesimo sito.

I limiti di cui sopra si intendono di livello equivalente, Leq, riferito a 30 minuti, misurato secondo la metodologia del D.M. 16/03/1998.

2. Le attività aventi anche una sola caratteristica diversa da quelle indicate al comma 1 sono soggette all'autorizzazione dell'ufficio competente. L'istanza di autorizzazione in deroga ai limiti acustici dovrà essere presentata nei termini previsti dal regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo, pertanto le istanze presentate al di fuori dei termini previsti potranno non essere accolte.

## **TITOLO V - CONTROLLI E SANZIONI**

## **Art. 32 - MISURAZIONI E CONTROLLI**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della Legge Regionale 10/05/1999 n. 21 e s.m.i., per le funzioni tecniche di controllo il Comune si avvale di A.R.P.A.V. secondo le procedure concordate.
2. Negli altri casi A.R.P.A.V. provvederà all'effettuazione delle rilevazioni fonometriche con le modalità indicate dal proprio regolamento.
3. Il controllo del rispetto degli orari o di prescrizioni generali, di natura non tecnica, indicate nel presente regolamento o da provvedimenti conseguenti è di competenza del Corpo di Polizia Locale e delle altre forze di Polizia.
4. Per le verifiche di natura tecnica, relativamente al monitoraggio, dovrà essere richiesto l'intervento al competente Dipartimento Provinciale di A.R.P.A.V.
5. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 1, qualora vengano segnalate situazioni di potenziale inquinamento acustico, il soggetto a cui è attribuibile la sorgente sonora oggetto di segnalazione è obbligato, su richiesta dell'organo accertatore, ad esibire la documentazione che attesti la conformità dell'impatto acustico e che attesti il rispetto dei limiti assoluti di zona, nonché dei limiti differenziali di immissione, ove applicabili, secondo le linee guida predisposte da A.R.P.A.V. ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa il rispetto di tali limiti, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta.
6. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e/o ai limiti autorizzati o risulti inottemperante rispetto a precedenti provvedimenti già assunti dal Comune, il responsabile dell'ufficio competente, con propria Ordinanza, provvede a disporre le misure di contenimento del rumore ritenute più opportune. Nei casi in cui si configuri la fattispecie di cui all'art. 9 della Legge 26/10/1995 n. 447, il Sindaco potrà ordinare la sospensione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo mediante apposizione di sigilli alla sorgente stessa, se individuabile, oppure sospendere l'intera attività. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina, automaticamente, la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

## **Art. 33 - ORDINANZE**

1. Il Sindaco può disporre con propria ordinanza, in casi di emergenza, di circostanze straordinarie o per motivi di sicurezza urbana, limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose riconducibili ad esercizi commerciali, pubblici esercizi o assimilabili.

## **Art. 34 - SISTEMA SANZIONATORIO**

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento si applicano, in relazione alle singole fattispecie, le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 26/10/1995 n. 447 e dell'art. 8 della Legge Regionale 10/05/1999 n. 21.

### **Art. 35 – ESPOSTI**

1. L'attività di controllo relativamente all'inquinamento acustico è esercitata sia d'ufficio, sia in seguito a segnalazioni/esposti, la cui valutazione compete al responsabile dell'ufficio comunale preposto. Solamente nelle ipotesi in cui dall'esposto emergano dati o elementi tali da far presumere una potenziale situazione di inquinamento acustico relativo alle attività disciplinate dal presente regolamento, si provvederà all'effettuazione dei dovuti controlli.
2. Qualora, al contrario, il responsabile dell'ufficio verifichi che l'esposto non contenga alcun elemento rilevante ai fini della vigilanza sulla conformità delle emissioni acustiche, egli non è tenuto a disporre alcun accertamento.
3. Gli esposti che pervengono al competente ufficio comunale dovranno essere debitamente sottoscritti, utilizzando l'apposito modulo, compilato in ogni sua parte, reperibile presso gli Uffici preposti o sul sito del Comune di Sedico.

## **TITOLO VI**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 36 – ABROGAZIONI**

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme incompatibili contenute nei regolamenti e provvedimenti comunali vigenti.

#### **Art. 37 – DOCUMENTAZIONE**

1. Le domande, le autocertificazioni e quant'altro prevede il presente regolamento, dovrà essere redatto utilizzando, a seconda dei casi lo Sportello Unico Attività Produttive o lo Sportello Unico Edilizia.
2. Le autorizzazioni, i nulla osta, e le dichiarazioni sostitutive, quest'ultime complete di documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del Comune di Sedico, e qualsiasi altro atto autorizzatorio previsto dal presente Regolamento, devono essere detenuti sul luogo ove si verifica l'attività rumorosa, a disposizione degli organi di controllo in caso di accertamento.